

Codice A2202B

D.D. 12 agosto 2025, n. 1143

"Fondazione Pietro Accorsi" denominabile anche "Fondazione Accorsi - Ometto" con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 1143/A2202B/2025

DEL 12/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202B - Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Fondazione Pietro Accorsi” denominabile anche “Fondazione Accorsi - Ometto” con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

Con nota acquisita al prot. n. 28183 del 30/07/2025, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione Pietro Accorsi” denominabile anche “Fondazione Accorsi - Ometto” con sede in Via Po n. 5, Torino (TO), C.F. 94007200010;

L’Ente medesimo risulta essere stato iscritto presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private in data 19/07/2001 al n. 47;

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con atto a rogito del Dott. Remo Maria Morone, notaio in Torino, rep. n. 14682 del 30/06/2025, registrato presso l’U.T. dell’Agenzia delle Entrate Torino I in data 08/07/2025 al n. 35688, ha approvato la revisione dello Statuto al fine di:

- modificare la disciplina del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla sua composizione e ai suoi compiti;
- aggiornare le modalità di nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- introdurre una disciplina riguardante il Segretario Generale;
- apportare marginali modifiche circa il Comitato Direttivo Artistico, il Collegio dei Revisori e il Direttore del Museo;
- modificare l’articolo riguardante lo scioglimento della Fondazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024;

Attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione, al n. 47 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione Pietro Accorsi" denominabile anche "Fondazione Accorsi - Ometto" con sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202B - Rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO
DELLA FONDAZIONE
PIETRO ACCORSI

Art. 1

Costituzione

È disposta per volontà del signor Pietro Accorsi in memoria di Pietro Accorsi una fondazione denominata

"PIETRO ACCORSI"

La fondazione ha sede in Torino, Via Po n. 55.

Essa è altresì denominabile, in considerazione dell'attività e dei contributi in favore della Fondazione resi dal Cav. Giulio OMETTO

"FONDAZIONE ACCORSI – OMETTO".

Art. 2

Scopi

La Fondazione ha scopo esclusivamente culturale e museologico, più precisamente essa persegue, senza fini di lucro, la cura di tutti gli oggetti d'arte e d'antiquariato raccolti dall'antiquario Pietro Accorsi quali inventariati all'atto della costituzione o comunque detenuti, la tutela, la valorizzazione e l'arricchimento di tale raccolta con nuovi acquisti od eventuali sostituzioni, con oggetti di analoga o superiore importanza e secondo il gusto caratteristico delle epoche alle quali appartengono gli oggetti della collezione, e l'esposizione di tale raccolta al pubblico con idonei orari e modalità nei locali di Via Po n. 55 sede della Fondazione. In tali locali la Fondazione manterrà inalterata la struttura architettonica degli interni; non potranno essere aggiunte o rimosse parti infisse, salvo comprovata necessità. Tutti gli oggetti della collezione costituiscono patrimonio indisponibile e dovranno rimanere esposti preferibilmente così come sono stati disposti, secondo il gusto dei fondatori. La Fondazione intende inoltre promuovere e divulgare la cultura e la scienza sia nel campo dell'arte e dell'antiquariato, agendo nel più ampio contesto del perseguimento da parte dell'ente di finalità educative del pubblico

all'arte ed informative degli operatori, interessati ai settori di attività della Fondazione medesima.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via esemplificativa, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, nonché convenzioni con Enti Pubblici e Privati anche trascrivibili nei pubblici registri;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare o concorrere ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;
- f) svolgere progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- g) promuovere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, l'edizione, la diffusione e la commercializzazione di ricerche, di studi, di materiali didattici, di atti di convegni e di qualsiasi altra opera attinente alle finalità della Fondazione utilizzando i mezzi e i supporti più opportuni;

- h) erogare premi e borse di studio, nonché organizzare premi nazionali ed internazionali;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Vigilanza

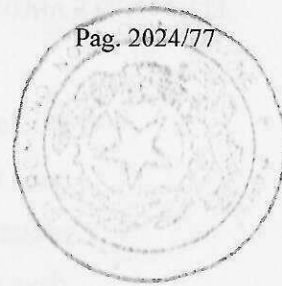
La Regione Piemonte vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, del D.P.R. n. 616/1977 e del D.P.R. n. 361/2000.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- dagli stabili siti in Torino: Via San Massimo n. 8 bis, Via San Secondo n. 36, Via Legnano n. 9, Via Andrea Doria n. 19 e Via Po n. 53 - 55 - 57 - 59;
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- con la precisazione che i beni mobili ed immobili, qualora siano stati alienati, i proventi derivanti da tali alienazioni sono stati utilizzati per la realizzazione del Museo Accorsi;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata pari ad almeno il 20% che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sarà destinata ad incrementare il patrimonio e non potrà essere utilizzata se non dopo delibera a maggioranza del Consiglio della Fondazione per spese straordinarie e di assoluta necessità;



- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Amministrazioni Regionali, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici.

Costituiscono patrimonio disponibile della Fondazione i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione senza specifica destinazione a patrimonio indisponibile. Tali beni mobili ed immobili potranno essere alienati ed il loro ricavato destinato all'acquisto di altri beni o servizi su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;
 - da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Amministrazioni Regionali, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici, nonché da organismi sovranazionali europei ed internazionali senza espressa destinazione al patrimonio;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione, con esclusione di quelle destinate ad incremento del patrimonio, sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

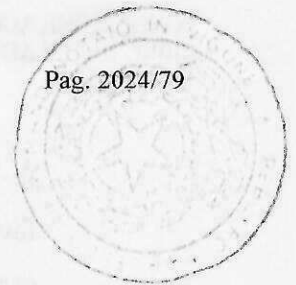
Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Direttivo Artistico;
- il Direttore del Museo;
- Il Collegio dei Revisori.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Consigliere a vita dott. Guido APPENDINO e da un numero di altri membri nominati, tra un minimo di 4 (quattro) ed un massimo di 12 (dodici), dal Consiglio di Amministrazione uscente con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti in carica.

Non può essere nominato Consigliere colui che abbia compiuto 80 anni di età.

Il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il predetto Consigliere a vita, dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data di approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Presidente Onorario, stabilendone la durata in carica, il quale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprimere il proprio parere, senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica stessa.

Articolo 10

Ulteriori nomine e decadenza dei Consiglieri di Amministrazione
Nel corso del mandato il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti in carica, può nominare ulteriori Consiglieri, anche in sostituzione di Consiglieri cessati, nel rispetto dei limiti numerico e di età di cui all'articolo precedente; i Consiglieri così nominati restano in carica per la restante parte del mandato del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri non possono delegare ad altre persone il loro incarico.

I Consiglieri decadranno nei seguenti casi:

- dopo tre assenze prive di giustificato motivo e consecutive;
- in caso di sopravvenuta impossibilità per inibizione o incapacità;
- in caso di contrasto di interessi con la Fondazione;
- in caso di protratta negligenza, nonché di comprovata inerzia nell'esercizio di funzioni specificatamente delegate.

In tali casi, il Consiglio, con motivata deliberazione assunta con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei restanti Consiglieri in carica immediatamente esecutiva ed irrevocabile, dichiara la decadenza del Consigliere, che versi in uno dei sopra menzionati casi.

In caso di decadenza di un Consigliere si applica quanto sopra previsto a seguito di cessazione relativamente alla sua sostituzione.

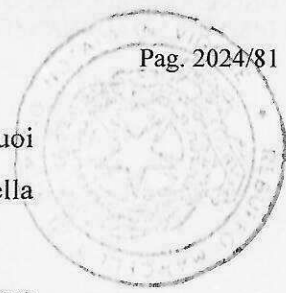
Articolo 11

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto al Consiglio di Amministrazione spetta:

1. amministrare il patrimonio della Fondazione, acquistare ed alienare beni immobili e mobili, con le limitazioni di cui al presente statuto, gestire le entrate straordinarie ed ordinarie di essa, accettare lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali in denaro, contributi e finanziamenti;
2. approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7;
3. nominare il Segretario Generale, stabilendone il compenso;
4. nominare il Direttore del Museo, stabilendone l'eventuale durata e il compenso;
5. nominare i membri del Comitato Direttivo Artistico;
6. provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo Artistico;
7. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
8. adottare, approvare e modificare eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
9. provvedere alla realizzazione puntuale degli scopi indicati dal Fondatore.



Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari e specifici poteri, determinando i limiti della delega.

Ai soli membri del Consiglio di Amministrazione sono comunque riservate la nomina dei Consiglieri e le modifiche, da sottoporre all'autorizzazione dell'Autorità Competente, al presente Statuto.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi componenti; tale carica viene comunque meno con la cessazione da Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel proprio seno il Vice Presidente; tale carica viene comunque meno con la cessazione da Consigliere di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce provvisoriamente il Presidente in caso di sua assenza o comprovato impedimento, ovvero qualora sia delegato dal Presidente.

Articolo 14

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna in Torino di norma in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, e straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Nei casi di necessità o particolare urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di sole quarantotto ore.

Articolo 15

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se partecipa la maggioranza dei membri che lo compongono. Esse possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti - salvo diversa disposizione del presente statuto - ed a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se partecipante.

Articolo 16

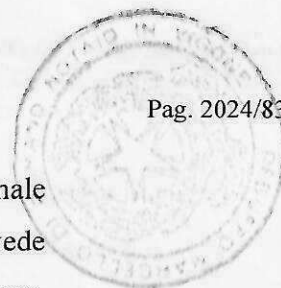
Verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario del Consiglio verrà nominato dal Consiglio stesso il quale provvede pure a determinarne la eventuale retribuzione.

Articolo 17

Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, n. 3, che dura in carica per il periodo fissato al momento della nomina.



Il Segretario Generale è a capo della struttura operativa e del personale della Fondazione. In particolare, il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone i progetti del bilancio preventivo e consuntivo, è responsabile della tenuta e della conservazione dei registri e della contabilità della Fondazione.

Il Segretario Generale esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

18

Comitato Direttivo Artistico

Il Comitato Direttivo Artistico è composto da cinque componenti e cioè: dal Presidente della Fondazione, dal Segretario Generale, dal Direttore del Museo e da due membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione; questi ultimi durano in carica tre esercizi finanziari, con scadenza alla data di approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo esercizio; gli stessi sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri in carica e/o fra persone esterne al Consiglio esperte e qualificate. Il Comitato Direttivo Artistico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Direttivo Artistico è convocato dal Presidente della Fondazione. Le riunioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente, se partecipante. Il Segretario del Comitato Direttivo Artistico verrà nominato dal Comitato stesso scegliendolo di volta in volta tra i membri del Comitato o tra il personale della Fondazione. Le sedute possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Alle sedute del Comitato Direttivo Artistico potranno essere invitate, di volta in volta, le persone che si ritengano utili per le decisioni inerenti.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo Artistico devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato Direttivo Artistico, di concerto col Segretario Generale:

- a) indica al Consiglio di Amministrazione i tempi per la predisposizione dei piani di sviluppo in campo artistico e culturale;
- b) individua in un bilancio preventivo le attività artistiche e culturali, le manifestazioni, e quant'altro intenderà svolgere nell'anno e prevede la partecipazione alle stesse;
- c) prevede annualmente il fabbisogno necessario al perseguimento degli scopi culturali della Fondazione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) individua e propone l'allestimento di manifestazioni culturali e di calendario di partecipazione e manifestazioni promosse da enti culturali aventi finalità affini a quelle della Fondazione;
- e) presenzia, tramite uno o più dei suoi membri, alle manifestazioni suddette;
- f) nomina e coordina il lavoro di comitati istituiti per l'eventuale elargizione di borse di studio.

La carica di membro del Comitato Artistico è gratuita.

Articolo 19

Direttore del Museo

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore del Museo, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, n. 4. Il Direttore del Museo ha il compito di organizzare e gestire le attività museali, didattiche e quelle a esse collegate, della Fondazione, secondo quanto indicato dal Comitato Direttivo Artistico e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore del Museo risponde al Consiglio di Amministrazione della realizzazione dei piani di sviluppo in campo artistico e culturale condivisi con il Comitato Direttivo Artistico e approvati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Risponde, inoltre, al Consiglio di Amministrazione degli obiettivi economici, posti di concerto con il Segretario Generale, nella realizzazione dei piani di sviluppo delle

attività museali, didattiche e quelle ad esse collegate, condivise nel Comitato Direttivo Artistico e dal Comitato stesso attribuitegli.

Il Direttore del Museo dovrà anche intrattenere corrispondenza e relazioni con i principali enti culturali, italiani ed esteri, con i quali la Fondazione instaura rapporti e curare gli allestimenti di eventuali esposizioni temporanee che la Fondazione decida di promuovere e dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione dell'attività posta in essere in seguito al ruolo ricoperto.

Articolo 20

Collegio dei Revisori

Il controllo contabile della Fondazione è affidato al Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi ed un supplente, che durano in carica tre esercizi finanziari, con scadenza alla data di approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo esercizio; gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce il compenso. Tutti i componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le riunioni del Collegio dei Revisori possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 21

Scioglimento

In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto al Cottolengo di Torino, fermo restando quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 42/2004.

Firmato:

Remo Maria MORONE